

# dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Gennaio Aprile 2011 n. 1







#### **SOMMARIO**

Cinquantenario della Camera Penale Regionale ligure

Gratuito patrocino, opposizione ai decreti di pagamento

Easy-nota e Polis-web IV

Ricorsi per omologazione dei verbali di conciliazione ex art. 12, D.L.vo 4-3-2010, n. 28 V


"Cantiere esecuzioni mobiliari" VI

Libera consultazione delle sentenze VII

Targhe recanti l'indicazione dello studio professionale esposte in luoghi aperti al pubblico VIII



# Cinquantenario della Camera Penale Regionale Ligure



Mezzo secolo di storia, la Camera Penale Regionale Ligure, una dellepiù antiche d'Italia, il 20 maggio ha festeggiato il Suo cinquantesimo compleanno.

In tale occasione il direttivo ha voluto predisporre una giornata di studio articolata in due distinti momenti, uno celebrativo dedicato alla Sua storia a ed ai fondatori, il secondo scientifico sulla centralità del dibattimento nel processo penale con particolare riferimentoall'acquisizione della prova. A due illustri decani del Foro genovese gli avv.ti Gianni di-Benedetto e Alfredo Biondi l'onere, dopo i numerosi saluti di rito, di ricordare i momenti della fondazione, e gli indimenticati maestri del Foro genovese: Avvocati D'Andrea, Failla, Gramatica, Garaventa, Monteverde, Ciurlo, Pendini, Campanile, Lamberti, De Vincentis, De Michelis, Baccino, per citarne solo alcuni che hanno rappresentato la storia dell'avvocatura genovese, della C.P.R.L., del nostro modo di essere e faregli avvocati penalisti oggi.

All'avv. Antonio Rossomando del Foro di Torino il compito di illustrare il pensiero fondante della Unione Camere Penali Italiane, cui aderiscono il 90% degli avvocati penalisti italiani e a cui aderì immediatamente la C.P.R.L., Unione che ha avuto dalla Sua fondazione all'inizio degli anni 80, un ruolo determinante, tra l'altro, nella riforma del Codice di Procedura Penale, nella modifica dell'art. 111 della Costituzione sul "giusto processo", nella legge sul patrocinio dei non abbienti, nella specializzazione professionale, riforma ancora in nuce.

In un momento così delicato per la giustizia in Italia, ribadire alcuni concetti base quale l'assoluta centralità del processo penale quale scopo principe della giurisdizione nel cui ambito sono soggetti assolutamente necessari e di pari dignità il Giudice, il Pubblico Ministero e l'Avvocato, ognuno libero ed indipendente, è stato per tutti assolutamente necessario.

La libertà e l'indipendenza dei tre soggetti cardine del processo penale da qualunque condizionamento esterno ed interno rappresentano la garanzia di un giusto processo a cui l'Avvocatura non può derogare nel modo più assoluto.

A fine mattinata a tutti gli iscritti alla C.P.R.L. è stato regalato il volume redatto dall'indimenticabile Enrico Baccino, mio maestro e di molti altri colleghi: il "BRE-VIARIO del PENA-LISTA", quale contributo all'amore per una professione il cui fascino pur tra mille sofferenze e difficoltà rimane immutato.

Dopo aver pensato alle nostre "radici", abbiamo voluto pensare alle "ali" con tre interventi pomeridiani di grandissimo rilievo scientifico sulla assunzione delle prove in dibattimento da parte del prof. Ferrua, dell'avv. Fragrasso, e dell'avv. Battista cui sono seguite le conclusioni del Presidente dell'Ordine avv. Savi.

La giornata si è degnamente conclusa con una cena di gala a Castello Bruzzo.

Cinquant'anni, mezzo secolo sono un lasso di tempo sufficientemente ampio per riflettere sul percorso positivo della Camera Penale Regionale Ligure che, nata per avvicinare tra loro gli avvocatipenalisti in uno spirito di colleganza professionale, ha nel corso del tempo assunto impegni sempre più ambiziosi: dal corso per i difensori di ufficio, alla formazione per i colleghi penalisti, alla scuola di alta specializzazione, senza dimenticare lo spirito dei padri fondatori che avevano individuato nella libertà, nell'umiltà, nella preparazione e nella colleganza i cardini di una professione che deve saper guardare al futuro nella consapevolezza della Sua centralità nella difesa dei diritti di tutti.

Auguri Camera Penale Regionale Ligure

Avv. Maurizio Barabino

#### IL DIRETTIVO DEL CINQUANTENARIO

**PRESIDENTE** Avv. Vittorio Pendini

SEGRETARIO

Avv. Stefano Pellegrini

**TESORIERE** 

Avv. Gianfranco Pagano

CONSIGNIERI

Avv. Maurizio Barabino Avv. Stefano Bottiglireri Avv. Federico Figari Avv. Andrea Guido Avv. Mario lavicoli

Avv. Stefano Sambugaro

**Avv. Enrico Scopesi** 

**CONSULTA GIOVANILE** 


**PRESIDENTE** 

Avv. Ruggero Navarra

**Avv. Valentina Traverso Avv. Giorgio Torregino** 



# Gratuito patrocinio, opposizione ai decreti di pagamento



Direzione Regionale della Liguria

Ufficio Contenzioso

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2 8 MAS. 2010

Genova, 28/5/ 200

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Genova Piazza Portoria, 1 Genova

Prot. n. 14533 (2010

OGGETTO: Opposizione ai decreti di pagamento DPR 115/2002 - Gratuito patrocinio.

Con nota prot. 19599 del 30/5/2007 la scrivente Direzione Regionale aveva chiarito che non sussiste alcuna competenza dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai ricorsi in opposizione avverso i decreti di liquidazione dei compensi di difensore emessi dal Tribunale per l'attività svolta nei confronti di soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

Si evidenziava pertanto l'opportunità di darne notizia ai professionisti al fine di evitare loro inutili notificazioni.

Tuttavia, a distanza di tempo, l'Agenzia delle Entrate continua a vedersi notificare i ricorsi in opposizione di cui sopra; si invita dunque nuovamente codesto Consiglio dell'Ordine Avvocati a ribadire ai propri iscritti l'estraneità degli Uffici Finanziari a tale procedimento, come precisato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con parere n. 12 dell' 1/2/2007, che si allega alla presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGION

## Iscrizioni a ruolo (Easy-nota) e Polis-web



## TRIBUNALE DI GENOVA

Prot. N. 1326/4/10

Genova 11 maggio 2010

OGGETTO: utilizzo programma EASY-nota e POLIS-WEB

#### Al Signor PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Facendo seguito ai precorsi colloqui verbali intercorsi con la S.V. nell'ottica di una fattiva collaborazione, si richiede di voler sensibilizzare tutti gli associati ad utilizzare i programmi informatici indicati in oggetto, che snellendo le procedure e limitando i tempi di attesa, consentono al tempo stesso di sgravare il personale delle Cancellerie, assolutamente carente in quanto ampiamente sotto organico e gravato dalle numerosissime assenze.

In particolare:

- programma easy-nota: consente di iscrivere le cause a ruolo utilizzando il lettore ottico. Si vengono a limitare grandemente i tempi di attesa e si elimina la possibilità di errori nell'inserimento dei dati a computer.
- Polis-web: consente di ottenere informazioni sullo stato dei procedimenti direttamente dal proprio Ufficio e/o comunque senza accedere alle Cancellerie, atteso che presso i locali del Consiglio dell'Ordine sono installate due postazioni dedicate. Si chiede pertanto di voler invitare i vostri iscritti a non gravare inutilmente le Cancellerie, già grandemente oberate, per chiedere delle semplici informazioni ricavabili dalle interrogazioni al sistema informatico.

### NotiziariO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 3 Settembre-Dicembre 2010 Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore:

De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione: c/o Tribunale di Genova - Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: Alessandro Barca

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba, Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo, Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

# Ricorsi per l'omologazione dei verbali di conciliazione ex art. 12 D.L.vo 4-3-2010, n. 28



ORDINE DI SERVIZIO N. 77 DEL 19.04 2011

Il Dirigente del Tribunale di Genova

Visto il provvedimento in data 11-4-2011 con cui il Presidente del Tribunale di Genova ha adottato misure organizzative e tabellari in relazione al servizio di emissione dei decreti di omologazione dei verbali di conciliazione di cui all' art. 12 del D.L vo 4-3-2010 n. 28, demandando ad apposito ordine di servizio del sottoscritto Dirigente amministrativo la specifica individuazione della cancelleria competente, genericamente individuata, nel suddetto provvedimento, come cancelleria della volontaria giurisdizione;

ad integrazione, per la parte di propria competenza, del provvedimento presidenziale in premessa richiamato;

#### così dispone

si individua nella Cancelleria della volontaria presidenzialepresso la Segreteria della Presidenza- funzionario giudiziario di
riferimento per questo servizio Fasce Marcella - la cancelleria
competente a ricevere i ricorsi per omologazione dei verbali di
conciliazione ex art 12 D L.vo 4-3-2010 n. 28, nonché a
trasmetterli ai Presidenté di Sezione, in considerazione della
competenza per materia di ciascuno, per l'emissione del decreto di
omologa



Il Dirigente del Tribunale (dott ssa Maria Amtopietta Laguardia)

## Incontro "Cantiere esecuzioni mobiliari"

Raggiunto un primo importante accordo tra Avvocati, Ufficiali Giudiziari, Sovemo e Giudici dell'esecuzione mobiliare.

Alla presenza del Dott. Vincenzo Basoli (Presidente della Sezione Fallimenti ed Esecuzioni del Tribunale di Genova) e della Dott.ssa Avv. Ferrari (GOT addetta a tale sezione) si è tenuto un incontro per esaminare ed evidenziare le più rilevanti problematiche inerenti le esecuzioni mobiliari.

A tale incontro hanno partecipato rappresentanti della Cancelleria, degli Ufficiali Giudiziari, della SOVEMO nonché il Segretario del Consiglio dell'Ordine.

In concreto si sono individuate e si è discusso delle seguenti

- 1) pignoramento dei beni che, per la loro natura, rimangono nelle successive aste, invenduti;
- 2) eccessiva valutazione dei beni pignorati;
- 3) affidamento dei beni pignorati alla custodia dello stesso debitore (o suoi familiari e/o collaboratori) che può così continuarne l'indisturbato utilizzo;
- 4) varie problematiche relative ai pignoramenti presso terzi quali: notifica del pignoramento effettuata prima al debitore che al terzo pignorato, dichiarazione dei terzi pignorati spesso non corrette e di dubbia rispondenza al vero, organizzazione delle udienze sempre molto caotiche ed impegnative atteso il gran numero di procedimenti da trattare nell'unica udienza settimanale.

Dalle prime riflessioni effettuate è risultata confermata l'opportunità e l'utilità di dare vita ad un "cantiere" condiviso tra tutti gli operatori del diritto volto a porre in evidenza, segnalandole, specifiche problematiche e cercando congiuntamente soluzioni pratiche che portino al loro superamento pur nel rispetto delle norme di procedura.

Dalla riunione è scaturito un primo accordo di massima tra gli intervenuti ed in particolare con i rappresentanti di SO-VEMO e degli Ufficiali Giudiziari.

Da una parte i dirigenti Ufficiali Giudiziari (Dott. Mazzarino e Dott. Camagnini) si sono impegnati ad invitare i propri colleghi a procedere (in sede di redazione dei verbali di pignoramento) ad una valutazione dei beni mobili improntata alla massima precisione e professionalità, con particolare riferimento al "presumibile valore di realizzo" del bene pignorato (ex art. 518 C.p.c.) che è concetto ben diverso dal "valore di mercato" spesso utilizzato.

Da parte Sua la SOVEMO ha anticipato che, su richiesta del legale del procedente, si potrà ottenere l'intervento di un suo incaricato all'atto stesso del pignoramento per effettuare una immediata stima dei beni rinvenuti al prezzo concordato di € 30,00 oltre IVA.

Quanto meno per le ipotesi in cui vengano rinvenuti beni mobili particolari (diversi dal semplice mobilio o beni mobili di uso comune quali televisori, divani, tavoli, sedie e simili) potrà lo stesso Ufficiale Giudiziario richiedere l'intervento della Sovemo quale stimatore differendo eventualmente l'accesso così come previsto dall'art. 518 c.p.c.

Sovemo si è impegnata a garantire la presenza del proprio addetto per tale incombente (previo preavviso delle data di accesso) e si è dichiarata altresì ampiamente disponibile ad effettuare l'asporto contestuale dei beni pignorati, sempre su richiesta del richiedente, così da sottrarre immediatamente gli stessi alla disponibilità del debitore (aumentando, almeno, l'effetto afflittivo della procedura altrimenti minimo nella maggioranza dei casi).

Si rende noto che, per tale asporto immediato, SOVEMO prevede una spesa di € 150,00 + IVA (intervento di un furgone con due uomini) per piccola quantità di beni. Detto importo sarà dovuto sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo dell'accesso presso gli esecutati.

Per gli asporti di media / grande quantità o di particolari tipologie di beni, i costi dell'asporto potranno essere quantificati solo dopo averne presa visione (normalmente all'atto stesso del pignoramento e/o della stima).

Effettuato l'asporto, alla SOVEMO saranno poi dovuti quale custode dei beni pignorati- i compensi previsti dall'art. 37 del DM 11/02/1997 nº 109 (di cui all'allegato). Da parte loro i Magistrati ed i rappresentanti della Cancelleria intervenuti si sono impegnati alla celere fissazione delle udienze e/o dell'asta per ridurre al minimo i tempi delle procedure ed i costi di deposito (con la previsione di circa un mese/ un mese e mezzo dall'istanza di vendita alla data del 1° incanto ed ulteriori 20 giorni per il secondo incanto).

In vista dei prossimi incontri che verranno fissati, si invitano tutti i Colleghi a voler segnalare a questo Consiglio dell'Ordine tutte le disfunzioni e problemi pratici di cui sono stati protagonisti (o anche solo spettatori) ed a proporre soluzioni (pratiche e di buon senso) che possano essere tradotte in utili suggerimenti.

Avv. Angelo Ramoino

Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Genova

#### CUSTODIA (art.37) esercitata nei locali dell'Istituto:

fino a € 2.582,28: € 30,99 per i primi trenta giorni+0,62 al giorno per i successivi oltre a € 2.582,28:€ 49,58 per i primi trenta giorni+1,24 al giorno per i successivi PER AUTOVEICOLI:

fino a € 2.582,28: € 0,72 per i primi trenta giorni+0,77 al giorno per i successivi oltre a € 2.582,28: 0,96 per i primi trenta giorni+1,29 al giorno per i successivi

PER AUTOTRENI, AUTOCARRI, AUTOARTICOLATI, SEMIRIMORCHI:

con portata fino a 25 q.li: € 2,84 giornaliere con portata fino a 35 q.li: € 3,36 giornaliere con portata oltre i 35 q.li: € 6,20 giornaliere

per rimorchi ed autocarri con motrici: € 10,33 giornaliere

## Libera consultazione delle sentenze

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza 27 gennaio 2010, n. 1629.

Ogni cittadino ha diritto di ottenere la copia di una pronuncia giurisdizionale per motivi di studio o di informazione, pur non essendo una parte del processo e può far causa all'Amministrazione davanti al Giudice Ordinario per eventuali ingiustificati ritardi od omissioni da parte del Cancelliere.

(... Omississ...)

Il WWW.F. .IT ha richiesto alla segreteria della commissione tributaria provinciale di Torino il rilascio in carta semplice di copia delle sentenze detenute, ai sensi dell'art. 743 c.p.c.

L'ufficio interpellato ha rigettato le richieste sul rilievo che, nella specie, non troverebbe applicazione l'art. 743 c.p.c., bensì la norma speciale di cui all'art. 38 decreto\_legislativo\_546\_1992, che prevede il rilascio delle copie soltanto su richiesta delle parti.

IlWWW.F. .IT, avvalendosi della procedura di cui all'art. 745, secondo comma, c.p.c., ricorreva al presidente della CTP di Torino, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di diniego. Contestualmente proponeva ricorso al TAR per il Piemonte, ai sensi dell'art. 25 della legge\_241\_1990, per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso alle sentenze pronunciate dai giudici tributari, con l'obiettivo di realizzare attività di studio, informazione e formazione sul contenzioso tributario.

(...Omississ...)

In attesa della decisione del TAR adito, la parte istante propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., evidenziando che già in precedenza, in relazione ad una analoga vicenda processuale, il giudice amministrativo aveva escluso il diritto all'accesso "poiché la relativa istanza non concerne atti riconducibili alla categoria dei documenti amministrativi". Nelle more del giudizio, è stata depositata in atti la sentenza n. 386/2008 del TAR Piemonte, pronunciata il 6 marzo 2008 e depositata l'11 marzo successivo, con la quale il giudice amministrativo ha confermato la precedente giurisprudenza, rigettando il ricorso, sul rilievo che le sentenze non sono documenti accessibili ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990 e che la visione e l'estrazione di copia delle stesse è regolata da norme specifiche. (... Omississ...)

#### Diritto

1. (... Omissis...).

2. Nel merito, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base delle considerazioni che seguono.

Innanzitutto va chiarito che non sussiste un rapporto di specialità, se non in parte, tra l'art. 38 del d. lgs. 546/1992, che disciplina esclusivamente la richiesta di copie delle sentenze del giudice tributario avanzata da una delle parti, e l'art. 743 c.p.c., invocato dall'ente richiedente, che disciplina, in linea generale, il rilascio di copie di atti da parte dei pubblici depositari (compresi i cancellieri e i segretari delle commissioni tributarie). In particolare, mentre la disposizione codicistica dispone che "Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo" (primo comma), l'art. 38 citato si limita a ribadire l'obbligo del rilascio delle copie delle sentenze del giudice tributario, soltanto su richiesta di una delle parti, con la conseguenza che allorquando la richiesta sia formulata da un soggetto che non sia stata parte in causa, come nella specie, l'obbligo di rilasciare le copie trova la sua fonte legislativa nell'art. 743 c.p.c. Anzi, nella specie il richiamo all'art. 743 c.p.c. non è del tutto puntuale, perché con specifico riferimento agli atti giudiziari, l'obbligo del rilascio di copie deriva dal successivo art. 744 c.p.c., in forza del quale "cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli

estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese". Pertanto, i segretari delle commissioni tributarie, ai quali è attribuito il compito del rilascio delle copie delle decisioni (art. 35, comma 2, d.lgs. 545/1992), sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 744 c.p.c. Ne deriva che, in mancanza di una disposizione specifica che preveda la possibilità di ricorrere ai presidenti delle commissioni tributarie (al pari di quanto accade per i giudici ordinari) in caso di rifiuto o ritardo nel rilascio di copie di atti detenuti dai segretari-pubblici depositari, deve trovare applicazione la norma di carattere generale in forza della quale "l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni" (art. 745, secondo comma). Tale procedura, però, a carattere di volontaria giurisdizione, non pregiudica la tutela in sede contenziosa, nel rapporto con la pubblica amministrazione depositaria dei documenti richiesti (v. Cass. 9234/1996, 10109/1993).

Il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso della parte privata sul rilievo che nella specie mancano i presupposti che attribuiscono il diritto all'accesso ai documenti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 22 della legge 241/1990. La premessa è giusta, ma sulla base di tale premessa i giudici amministrativi avrebbero dovuto declinare la giurisdizione. Infatti la richiesta della WWW.F. .IT, diretta a conoscere la giurisprudenza del giudice tributario per ragioni di studio e pubblicazione, non può essere riferita al paradigma di cui all'art. 22 della legge 241/1990, che è inteso a garantire invece la trasparenza e la imparzialità dell'azione della attività amministrativa rispetto ai soggetti che siano interessati alla tutela di specifiche situazioni giuridiche. La richiesta di copia delle sentenze, nella specie, non è diretta a rendere trasparente l'attività della pubblica amministrazione, ma soltanto a conoscere il contenuto degli atti richiesti per ragioni di carattere informativo. A ciò si aggiunga che trattasi di atti detenuti da "pubblici depositari", a disposizione di chi abbia interesse ad averne copia, come si evince dal preciso tenore degli artt. 743 e segg. c.p.c. Infatti, come già ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di questa Corte (con un intervento risalente ma che non risulta che sia stato poi sottoposto a revisione), il ruolo dei pubblici depositari va tenuto distinto da quello dei pubblici funzionari. I primi devono tenere gli atti a disposizione del pubblico, per cui per ottenerne copia non occorre attivare una procedura di accesso, è sufficiente una semplice richiesta in base alla quale il richiedente ha diritto ad ottenere copia dell'atto richiesto (v. art. 743, primo comma, c.p.c. secondo il quale il depositario "deve rilasciare copia autentica", e art. 744 c.p.c., in forza del quale i cancellieri "sono tenuti" a spedire copie degli atti giudiziari detenuti). Diverso è il caso in cui il richiedente intenda accedere ad atti che sono detenuti non esclusivamente per il pubblico, ma per l'esercizio di funzioni pubbliche, formati all'interno di procedure amministrative, in relazione ai quali l'accesso è condizionato ad un interesse qualificato. In definitiva, ogni cittadino ha il diritto di ottenere copia degli atti detenuti per lui da un soggetto (notai, cancellieri, conservatori di registri, ecc.), cui la legge attribuisce la qualifica di pubblico depositario, nel senso che detiene non (soltanto) per sé (per l'esercizio di una pubblica funzione) ma (anche) per il pubblico, salvo che sussistano impedimenti previsti dalla legge (art. 476, 698, terzo comma, c.p.c., tutela della privacy, ecc.). Va dunque confermata la giurisprudenza di questa Corte (che per quanto molto risalente, come già accennato, non è stata oggetto di revisione) secondo la quale i 'pubblici depositari', sono "coloro ai quali la legge attribuisce la funzione fondamentale di tenere gli atti a disposizione del pubblico (notai, conservatori dei registri immobiliari, cancellieri ecc.)", con obbligo di rilasciarne copia ai richiedenti, nel cui interesse detiene gli atti stessi, la cui posizione è differente da quella dei "pubblici funzionari i quali abbiano a disposizione gli atti dell'ente pubblico per motivo del loro ufficio" (Cass. 456/1961).

Da quanto detto deriva che la tutela giurisdizionale del diritto di ottenere il rilascio di copia degli atti detenuti dai pubblici depositari a disposizione del pubblico va esercitata presso il giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti.

(... Omissis...)

# Targhe recanti l'indicazione dello studio professionale esposte in luoghi aperti al pubblico: esenti da tributo

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 16 luglio 2010, n. 16722.

Non si applica l'imposta sulla pubblicità alle targhe degli studi professionali che indicano esclusivamente i nomi degli associati, l'attività svolta dallo studio ed il luogo dello studio senza ulteriori messaggi di propaganda. In particolare, per la Cassazione, "devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47 del dpr. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica".

#### Svolgimento del processo

1. G. e M.T. propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dei contribuenti, avvocati, è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei loro confronti dalla [...] S.p.a. – quale concessionaria per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità del Comune di Caserta per imposta sulla pubblicità dovuta, per l'anno 2002, per l'esposizione della targa recante l'indicazione dello studio professionale.

Il giudice *a quo*, in particolare, da un lato, ha ritenuto che la targa adiacente al portone di ingresso e riportante solo i nominativi, l'attività esercitata e l'ubicazione dello studio, senza specificazione di altre caratteristiche o peculiarità, fosse comunque assoggettata all'imposta, e, dall'altro, ha negato l'applicabilità della norma di esenzione di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, comma introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. C), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. **2.** (... Omissis...)

#### Motivi della decisione

1. Con l'unico complesso motivo formulato, i ricorrenti, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata (...Omissis...) sostenendo, in generale, la non assoggettabilità ad imposta sulla pubblicità delle targhe – come quella oggetto di controversia – recanti unicamente l'indicazione dei nominativi, dell'attività professionale e dell'ubicazione dello studio, senza altre specificazioni, perché in tali ipotesi mancherebbe la struttura e la finalità del messaggio pubblicitario; e, comunque, invocando l'applicazione della norma di esenzione sopra indicata, la quale si riferirebbe a qualsiasi insegna finalizzata a contraddistinguere il luogo di svolgimento di un'attività di offerta di servizi dietro corrispettivo, secondo l'interpretazione fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

2.1. Il ricorso è fondato nei termini appresso specificati. Questa Corte, in conformità ad un indirizzo interpretativo già espresso in passato con riferimento al previgente d.P.R. n. 639 del 1972, ha recentemente ribadito, in generale, con riguardo alla disciplina di cui al d.lsg. 15 novembre 1993, n. 507 (e con riferimento a fattispecie sottratta, ratione temporis, all'applicabilità del citato art. 10 della legge n. 448 del 2001), il principio secondo il quale sono da considerare mezzi pubblicitari, e sono quindi assoggettate al tributo, le targhe e le insegne che rechino messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi, con la conseguenza che il presupposto di imponibilità, di cui all'art. 5 del d.lgs. citato, va ricercato nell'astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in un luogo deter-

minato (nella specie è stata ritenuta soggetta ad imposta la targa indicativa di uno studio di un avvocato esposta in un cortile che, pur privato, era aperto al pubblico) (Cass. n. 22572 del 2008, che richiama Cass. n. 1930 del 1990; cfr., anche, sempre in tema di targhe di studi professionali, Cass. n. 9577 del 1992, e, nella vigenza del d.lgs. n. 507 del 1993, in generale, Cass. n. 15654 del 2004, secondo la quale qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica).

2.2. L'art. 10, comma 1, lett. C), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha aggiunto (con effetto dal 1° gennaio 2002) all'art. 17 del d.lgs. n. 507 del 1993, dopo il comma 1, il comma 1-bis, il quale stabilisce, per quanto qui interessa, che «l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri».

(...Omissis...)

Infine, la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, n. 3 del 3 maggio 2002 ha ritenuto che "devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione [...] i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, etc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1991, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica".

2.3. Ritiene il Collegi che la tesi esposta dall'Amministrazione nell'anzidetta circolare debba essere condivisa.

È pur vero che la norma di esenzione in esame, richiamando le "attività commerciali" e quelle di "produzione di beni e servizi", sembra riferibile, in senso letterale, alle attività esercitate dall'imprenditore e non anche a quelle svolte dal libero professionista.

Tuttavia, deve considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (cfr., ad es., 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser; 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre), e costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato (sentenze 16 giugno 1987, causa C-118/85, Commissione/Italia; 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, sugli spedizionieri doganali).

(... Omissis...)

Ne deriva che, in ossequio ai richiamati principi del diritto comunitario, non è ammissibile che l'avvocato (e il libero professionista in genere) possa essere soggetto, nella materia de qua, ad un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale).

(...Omissis...)

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti.

**4.** (... Omissis...)

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio.